

TRIBUNALE DI TERNI
AVVISO DI VENDITA DELEGATA
ESECUZIONE IMMOBILIARE n. 33/2011 R.G.E. TRIB. TERNI EX ORVIETO

*

Giudice dell'Esecuzione: Dott.ssa Natalia Giubilei

Custode giudiziario e delegato alla vendita: Avv. Roberta Scarchini

L'avvocato Roberta Scarchini, con studio in Orvieto, piazza del Popolo n. 21, tel. 0763342903, fax 0763214237 e.mail: robertascarchini@gmail.com, pec. avvrobertascarchini@recapitopec.it custode -professionista delegato, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., all'espletamento delle operazioni di vendita nella procedura esecutiva immobiliare indicata in epigrafe giusta ordinanza del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni dr.ssa Natalia Giubilei del 22.09.2016

AVVISA

che il giorno 7 aprile 2017 alle ore 16,30 presso lo studio del professionista delegato sito in Orvieto, Piazza del Popolo n. 21 si terrà la

VENDITA SENZA INCANTO

dei seguenti beni immobili:

Lotto Unico: diritti di proprietà per l'intero (1/1) sull'immobile di civile abitazione:

- appartamento facente parte di un complesso edilizio, sito in comune di Orvieto (Terni), via Pecorelli n. 26, censito al n.c.e.u. di detto comune, al foglio n. 181, p.lla 45 sub 2, cat. A/3, classe 6, consistenza vani 4,5, rendita catastale € 325,37, posto al piano terra-sopraelevato e composto di soggiorno con angolo cottura (di circa mq 33.01), di disimpegno (di circa mq. 7.48), di due camere matrimoniali (di mq. 17.89 e mq. 16.73) e di un bagno (di mq. 4.39); diritti di proprietà per l'intero (1/1) sui seguenti accessori, posti al piano terra dello stabile condominiale di Orvieto, via Pecorelli n. 26: - locale cantina/sgombero (di circa mq. 4.44) con accesso da scala e corte condominiale; - posto auto censito al n.c.e.u. al foglio 181, part. 45 sub 12, cat. C/6, classe 13, rendita € 16,53 della superficie di mq. 8.00; striscia di terreno di complessivi mq. 12.20 sita sotto le finestre dell'appartamento sopra descritto e distinta al n.c.e.u. del comune di

Orvieto, foglio 181, part. 619; diritti di comproprietà sul vano adibito a centrale termica, anch'esso sito al piano terreno dello stabile condominiale.

L'intera unità immobiliare non presenta particolari problemi dal punto di vista statico, la muratura portante e gli intonaci sono di tipo tradizionale, i tinteggi alle pareti di colore tenue sono di recente fattura, gli infissi esterni sono in legno naturale con vetri termici di buona fattura e sono dotati di tapparelle antintrusione, i pavimenti sono in gres porcellanato.

Prezzo base € 134.000,00 (ribassato rispetto al prezzo di stima indicato nella consulenza tecnica in atti pari ad € 237.250,00)

Prezzo minimo € 100.500,00 (pari al 75% del prezzo base)

Rilancio minimo € 2.500,00

Il compendio pignorato è allo stato nella disponibilità degli esecutati, in ogni caso la liberazione di esso sarà effettuata, salvo espresso esonero, a cura del custode-professionista delegato ed è stato emesso apposito ordine di liberazione in modo che lo stesso compendio sia effettivamente libero da persone e cose entro il termine di pagamento del saldo prezzo.

Le spese condominiali insolute comunicate dall'amministratore di condominio e riferite alle annualità 2015 e 2016 ammontano a € 5.857,69; in ogni caso l'aggiudicatario sarà tenuto, in via solidale con l'esecutato, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso al momento del decreto di trasferimento e all'anno precedente ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c..

Il compendio pignorato, meglio descritto nell'elaborato tecnico redatto dal consulente nominato dal Giudice geometra Ivano Germani al quale si rinvia, viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001 n. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, nella consistenza indicata nella perizia di stima redatta dall'esperto nominato dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva (geometra Ivano Germani), anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene e allo stato di fatto in cui l'immobile si trova e senza alcuna garanzia per evizione e molestie e pretese di eventuali conduttori. La vendita avviene a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Si precisa altresì che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero

derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Ai sensi dell'art. 173 quater disp. att. c.p.c., si precisa che dalla consulenza tecnica in atti risulta: - che la costruzione del fabbricato residenziale è stata autorizzata con licenza edilizia n. 15/105 del 23.07.1965 e con successiva licenza edilizia n. 133/2883 del 1967 (epoca di realizzazione dell'intero complesso edilizio di cui fa parte l'unità pignorata), che in data 07.09.1966 è stata rilasciata la certificazione di abitabilità; che in data 10.03.1994 il comune di Orvieto ha rilasciato l'autorizzazione ad eseguire lavori interni all'unità abitativa pignorata e in data 15.07.1999 ha accolto la domanda di condono edilizio per cambio di destinazione d'uso dei locali che costituiscono l'intera unità abitativa pignorata inizialmente destinati a serbatoio/magazzino dell'intero complesso edilizio.

Il consulente precisa di non avere riscontrato difformità tra gli elaborati autorizzativi e lo stato dei luoghi ad eccezione della eliminazione di un divisorio tra la zona cucina e la zona pranzo non influente sulle superfici dell'intera unità immobiliare e che non necessita pertanto di atti autorizzativi ed ad eccezione della particella 619 censita al foglio 181 (striscia di terreno sita sotto le finestre dell'abitazione) che risulta di fatto occupata in parte dalla pubblica via e rispetto alla quale si rende necessario eseguire un frazionamento con assegnazione di nuovo identificativo catastale. Il consulente ha comunque tenuto conto dei costi di frazionamento nella determinazione del prezzo di stima del compendio pignorato. In ogni caso si rende noto che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28.02.1985 n. 47 come integrato e modificato dall'art 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti che saranno cancellati a cura e spese della procedura (saranno a cura della procedura le spese vive, mentre a carico dell'aggiudicatario resterà metà del compenso del professionista delegato). Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario. L'elaborato peritale redatto dal consulente tecnico d'ufficio, geometra Ivano Germani, sarà disponibile per la consultazione, unitamente all'ordinanza di delega e al presente avviso, sui seguenti siti internet www.tribunale.terni.it e www.asteannunci.it. Tutte le attività che a norma degli articoli 571 e ss. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il proprio

studio, ove potranno essere fornite maggiori informazioni.

DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO

- 1) le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del sottoscritto professionista delegato in Orvieto, Piazza del Popolo n. 21 entro le ore 11,00 del 6 aprile 2017, giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente e la cui identità dovrà essere accertata mediante esibizione di documento), il nome del Giudice titolare della procedura e del professionista e la data della vendita; nessuna altra indicazione, né nome delle parti, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta (un fac-simile del modulo di offerta senza incanto è presente sul sito www.tribunale.terni.it);
- 2) l'offerta, da presentarsi corredata da una marca da bollo da € 16,00 e di ulteriori due marche da bollo da € 2,00 ciascuna per un totale di € 20,00 dovrà contenere:
 - a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenni, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;
 - b. i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
 - c. l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), a pena di inefficacia;
 - d. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione; tale termine non è prorogabile e il pagamento non potrà essere rateizzato;
 - e. l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;
 - f. la volontà di avvalersi o meno dei benefici per l'acquisto della prima casa;
- 2-bis) l'offerta può essere formulata dall'offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale; non è invece ritenuta ammissibile l'offerta di vendita a mezzo mandatario o procuratore speciale;
- 3) qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando

però di volerne acquistare uno solo; in tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto;

4) all'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile o un vaglia postale non trasferibile intestato a "Tribunale di Terni - Proc. n. 33/2011" per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo; ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;

4 bis) ai sensi dell'art. 571, co.2 c.p.c., l'offerta non sarà considerata efficace:

A) se perviene oltre il termine appositamente indicato;

B) se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'ordinanza;

C) se l'offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura appena indicate;

5) salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;

6) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene per registrazione, trascrizione e voltura catastale, oltre alla metà del compenso del delegato e alle spese generali della fase di trasferimento ai sensi del D.M. 227/15; il relativo importo sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione dal Professionista delegato ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall'aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; il mancato versamento di tali somme nel termine indicato, comporterà, previa trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di competenza, la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587, co. 2 c.p.c. (richiamato dall'art. 574 co. 3 c.p.c.);

7) salvo quanto disposto nel successivo punto n. 8, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese come indicate al punto n.6, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell'offerta, mediante deposito presso lo studio del Professionista in Orvieto, Piazza del Popolo n. 21 di assegni circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili intestati a "Tribunale di Terni - Proc. n. 33/2011" oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva, i cui estremi verranno comunicati dal professionista

delegato;

8) ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, l'aggiudicatario potrà, entro e non oltre 120 gg. dall'aggiudicazione, o comunque nel termine indicato nell'offerta, versare direttamente all'Istituto mutuante, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo, la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura (così come riepilogato nella nota di cui al successivo punto 9); al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l'intero saldo-prezzo, posto che una quota del 20% dello stesso, o la differente maggior quota determinata dal professionista delegato, dovrà essere comunque trattenuta dalla procedura esecutiva a titolo di copertura delle spese in prededuzione; ove il saldo dovuto sia superiore al credito vantato dal creditore fondiario in via ipotecaria, il relativo residuo dovrà essere versato con le modalità già indicate;

9) nel caso di cui al precedente punto 8) si assegna sin d'ora al creditore mutuante (fondiario) termine di 10 giorni dall'aggiudicazione per il deposito in cancelleria della nota riepilogativa del proprio credito; si ribadisce che il termine per il versamento del prezzo decorrerà comunque dalla data di aggiudicazione e dovrà compiersi secondo le modalità indicate dal professionista-delegato, il quale provvederà, poi, a soddisfare la richiesta di pagamento diretto del fondiario;

10) in caso di mancato versamento del saldo prezzo (comprensivo degli oneri tributari quantificati dal custode-professionista delegato, posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima ad estinzione del credito dell'Erario) entro il termine indicato nell'offerta, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cauzione (il mancato pagamento a mani del creditore mutuante fondiario ai sensi dei precedenti punti 8 e 9 determina queste stesse conseguenze).

Si avvisa che, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza;

11) le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti, alle ore 16,00 del giorno 7 aprile 2017, data stabilita anche per l'esame delle offerte e per la vendita, presso lo studio del professionista delegato in Orvieto, Piazza del Popolo n. 21.

Qualora vi sia un'unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa deve essere accolta, a meno che il professionista non ritenga che un nuovo esperimento di vendita possa portare all'aggiudicazione a un prezzo superiore; in tal caso il professionista dovrà rimettere

gli atti al Giudice motivando in base ad elementi fattuali in suo possesso sul punto.

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide (si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara sulla base della offerta più alta (art. 573 cpc) e gli offerenti verranno invitati a presentare le offerte in aumento che non potranno essere inferiori ad € 2.500,00.

Nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore all'importo stabilito per il rilancio minimo sopra indicato.

Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, il professionista dispone l'aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure, in caso di più offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo; al termine della gara il professionista restituirà ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni allegati alle rispettive offerte.

12) Laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 cpc, se il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base stabilito nell'ordinanza, non si fa luogo alla vendita e si procede all'assegnazione; si procede ad assegnazione anche laddove, all'esito della gara, il prezzo raggiunto sia inferiore al prezzo base; a tal fine il professionista è tenuto a verificare la sussistenza di istanze di assegnazione prima della data fissata per le vendite.

Se l'istanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 590 bis c.p.c., è presentata a favore di un terzo, il delegato dovrà verificare che entro cinque giorni dall'aggiudicazione o dalla comunicazione della stessa (termine processuale e perentorio) il creditore abbia depositato presso la cancelleria il nominativo del beneficiario, unitamente alla dichiarazione scritta di quest'ultimo di volerne profittare. Il tale caso il decreto di trasferimento dovrà essere predisposto in favore del terzo; in mancanza l'aggiudicazione diverrà definitiva a carico del creditore.

13) l'offerente è tenuto a partecipare personalmente all'udienza; in caso di impossibilità a partecipare, potrà intervenire un rappresentante munito di delega scritta e firmata;

14) in caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti *ex art. 573 c.p.c.*, il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario, fermo il termine massimo di 120 giorni;

15) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione;

16) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto

bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a mezzo di bonifico bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o di vaglia postale non trasferibile, da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a "Tribunale di Terni - Proc. N. 33/2011"; si rende noto inoltre, che l'aggiudicatario finanziato e la banca erogante, avranno l'onere di concludere il contratto bancario di finanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, al custode delegato per consentire l'inserimento degli estremi dell'atto, nel decreto di trasferimento; in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal custode delegato, su autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, direttamente all'Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell'art. 585 c.p.c., una specifica clausola di autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.

*

Maggiori informazioni potranno essere reperite: - sui siti internet www.tribunale.terni.it e www.asteannunci.it, - al seguente numero verde di call center **800630663** ove è possibile anche richiedere l'inoltro a mezzo e.mail o fax della perizia o fornite dal professionista delegato al seguente numero telefonico 0763342903 o dalla cancelleria delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Terni (centr. 0744/3981).

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Orvieto, li 16 dicembre 2016

Il Custode - Professionista Delegato

Avv. Roberta Scarchini

